

n.414 /2016



TRIBUNALE DI PALMI

*Sezione civile*REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi, nella persona del dott. Liborio Fazzi , ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 414/2016 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in PALMI, CORSO TENENTE ALDO BARBARO N.39, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pipino, recapito professionale degli Avvocati CESARE CATURANI, LAURA TRIPODI e MARCO MAMMOLITI, da cui è rappresentata e difesa.

- PARTE OPPONENTE -

nei confronti di

COMUNE DI POLISTENA, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita in POLISTENA VIA G. LOMBARDI, e rappresentata e difesa dall'avv. RINCIARI HIMMANUEL EMILIO del Foro di Reggio Calabria.

- PARTE OPPOSTA-

-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 21 febbraio 2018, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In fatto

La Enel Distribuzioni s.p.a. ha adito il Tribunale di Palmi per ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.1/2016 emessa dal Responsabile della Ripartizione Urbanistica del Comune di Polistena in data 15.02.2016 e notificata in data 17.02.2016, con cui l'Ente locale ha intimato il pagamento della somma di € 299.092,00 per il mancato versamento del canone patrimoniale non ricognitorio asseritamente dovuto per gli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del regolamento comunale adottato con delibera consiliare n.37/2013, oltre interessi legali e spese di notifica, il tutto per complessivi € 302.729,40.

L'opponente ha precisato al riguardo di avere promosso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento del regolamento comunale su cui era fondata l'ordinanza ingiunzione impugnata con il presente giudizio, evidenziando l'esistenza di un vastissimo filone giurisprudenziale amministrativo che riteneva illegittime le discipline regolamentari degli enti locali analoghe a quella emessa dal Comune di Polistena.

Tutti i motivi sviluppati nell'atto di citazione sono gli stessi motivi posti alla base del ricorso straordinario al Capo dello Stato, con la conseguenza che a fondamento della domanda giudiziale l'opponente ha dedotto sostanzialmente l'illegittimità del regolamento posto alla base dell'ordinanza ingiunzione.

Il Comune di Polistena si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda giudiziale di cui ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 06.07.2016 il Giudice ha disposto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione.

2. - In diritto.

La domanda giudiziale è infondata e va, pertanto, rigettata.

L'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione è stata emessa in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale adottato con delibera consiliare



n.37/2013 per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dall'odierno attore con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale con decreto del 14.03.2017 ha respinto il ricorso, sulla base della motivazione resa nel parere n.2120/2016 espresso dal Consiglio di Stato – sezione secondo – nell'adunanza di Sezione del 18.01.2017, espressamente richiamato dal citato decreto, ed a cui ci si riporta integralmente.

E' noto che le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica hanno natura giurisdizionale e, quindi, sono suscettibili di passare in giudicato (cfr. in tal senso Cass. n.20054/2013).

Deve conseguentemente concludersi che, nella fattispecie in esame, l'accertamento sulla validità del regolamento comunale fa stato nei confronti delle parti del presente giudizio (in quanto parti nel suindicato ricorso straordinario al Capo dello Stato); ciò implica che nel giudizio civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa in esecuzione del regolamento comunale, non è possibile la disapplicazione di quest'ultimo atto, presupposto logico giuridico dell'ordinanza ingiunzione medesima.

Vale, infatti, il principio secondo cui l'atto presupposto non può essere disapplicato quando la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5, 31 luglio 2007, n. 16937; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28535).

Deve, pertanto, concludersi che l'ordinanza ingiunzione emessa in applicazione delle regole fissate nel regolamento comunale adottato con delibera consiliare n.37/2013 è legittima, atteso che nessuno dei vizi dedotti da parte opponente può assumere rilievo nel presente giudizio, alla luce del citato decreto presidenziale.

Alla luce di tali considerazioni, non essendo stati eccepiti ulteriori vizi propri dell'ordinanza ingiunzione, che non siano riconducibili al regolamento comunale applicato, l'opposizione deve essere rigettata.

Atteso che la legittimità dei regolamenti comunali analoghi a quello posto alla base dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata è stata oggetto di un annoso



dibattito giurisprudenziale, equo appare dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, udite le parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti del Comune di Polistena, in persona del Sindaco *pro tempore*, così provvede:

rigetta l'opposizione e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Palmi, lì 21/02/2018

Il giudice
Liborio Fazzi

